



COMUNE DI CHIETI

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Data 10 agosto 2018

N. 422

OGGETTO: Istituzione dell'imposta di soggiorno nella città di Chieti. Approvazione regolamento.

L'anno duemiladiciotto, il giorno dieci del mese di agosto in Chieti, alle ore 8.30, nella sala delle adunanze della sede Provinciale, in Corso Marrucino 97, (per impraticabilità della sede principale), convocato dal Presidente in attuazione della legge 267/2000 mediante avvisi trasmessi via e-mail a ciascun consigliere, e previa partecipazione al Prefetto di Chieti e pubblicazione, come per legge, dell'O.d.G. all'Albo Pretorio on line di questo Comune, si è riunito il

CONSIGLIO COMUNALE

in sessione straordinaria di 2^a convocazione ed in seduta pubblica.

All'atto della discussione dell'argomento in oggetto risultano presenti 23 consiglieri e assenti 10

	P.	A.
1) Aceto Liberato	X	
2) Argenio Ottavio	X	
3) Costa Stefano	X	
4) Costantini Diego	X	
5) D'Arcangelo Manuela	X	
6) De Lio Mario	X	
7) Di Biase Nicoletta	X	
8) Di Giovanni Marco Filippo		X
9) Di Iorio Alessio	X	
10) Di Paolo Bruno Mario	X	
11) Di Paolo Marco	X	
12) Di Pasquale Franco	X	
13) D'Ingiullo Marco	X	
14) Donatelli Stefania		X
15) Febo Luigi	X	
16) Ferrara Pietro Diego	X	

	P.	A.
17) Fusilli Elisabetta	X	
18) Giammarino Anna Teresa		X
19) Marino Graziano	X	
20) Marzoli Alessandro		X
21) Melideo Roberto		X
22) Micomonaco Maura	X	
23) Raimondi Enrico	X	
24) Rapposelli Nicola		X
25) Ricciardi Clara		X
26) Rispoli Stefano		X
27) Russo Marco	X	
28) Sablone Renata		X
29) Tacconelli Donato	X	
30) Troiano Mario		X
31) Vitale Emiliano	X	
32) Zappalorto Chiara	X	
33) Di Primio Umberto – Sindaco	X	

Presiede il dott. Liberato ACETO.

Assiste il Segretario Generale avv. Celestina LABBADIA.

Partecipano, per relazionare sugli argomenti iscritti all'O.d.G., senza diritto di voto gli Assessori:

			Presente	Assente
GIAMPIETRO	Giuseppe	Vice Sindaco	X	
BEVILACQUA	Alessandro	Assessore	X	
COLANTONIO	Mario	Assessore	X	
DE MATTEO	Emilia	Assessore		X
DI BIASE	Carla	Assessore		X
DI FELICE	Raffaele	Assessore	X	
LUISE	Valentina	Assessore	X	
SALUTE	Maria Rita	Assessore		X
VIOLA	Antonio	Assessore	X	

Seduta del 10 agosto 2018

Delibera n. 422

OGGETTO: Istituzione dell'imposta di soggiorno nella città di Chieti. Approvazione regolamento.

E' presente in aula il dott. Francesco Palumbo, dirigente ad interim del I° Settore dell'Ente.

IL PRESIDENTE dott. Liberato Aceto pone in discussione la proposta di delibera di cui all'oggetto.

Il cons. Russo chiede una sospensione per verificare gli emendamenti presentati (come da deregistrazione in atti ai sensi dell'art. 76 del regolamento c.c.).

Il Presidente sospende la seduta alle ore 9.52

Alle ore 10.31 all'appello nominale per la verifica del numero legale e per la ripresa dei lavori risultano presenti in 21 e cioè: Aceto, Argenio, Costa, Costantini, D'Arcangelo, De Lio, Di Biase, Di Paolo B., Di Paolo M., D'Ingiullo, Febo, Ferrara, Fusilli, Marino, Micomono, Raimondi, Russo, Tacconelli, Vitale, Zappalorto e il Sindaco.

Il Presidente Aceto cede la parola all'Assessore Viola per la illustrazione del provvedimento.

A questo punto rientra Di Pasquale. I presenti sono 22.

Relaziona l'ass. Viola (come da deregistrazione in atti ai sensi dell'art. 76 del regolamento c.c.).

Intervengono: **Raimondi, Russo, Di Paolo B., Russo, Costa, Di Paolo B.** (come da deregistrazione in atti ai sensi dell'art. 76 del regolamento c.c.).

Il Presidente Aceto a questo punto pone a votazione l'emendamento n. 4 presentato da Costa ed altri e che di seguito si riporta:

“””1) all'art. 1, comma 1, del regolamento sostituire il periodo: "...imposta e la sua applicazione avrà decorrenza dal 1° settembre 2018....qualora successiva", con il seguente periodo: "...imposta e la sua applicazione avrà decorrenza trascorsi 60 gg. dall'esecutività del presente regolamento;
2) di eliminare al punto 1 del dispositivo: " a decorrere dal 1° settembre 2018"
“””

Eseguita la votazione e verificato l'esito il Presidente dichiara approvato l'emendamento n. 4 avendo accertato e proclamato le seguenti risultanze:

presenti 22

votanti 22

favorevoli 22 (Aceto, Argenio, Costa, Costantini, D'Arcangelo, De Lio, Di Biase, Di Paolo B., Di Paolo M., Di Pasquale, D'Ingiullo, Febo, Ferrara, Fusilli, Marino, Micomono, Raimondi, Russo, Tacconelli, Vitale, Zappalorto e il Sindaco)

A questo punto entra Di Giovanni. I presenti sono 23.

Interviene il cons. Di Paolo Bruno. (come da deregistrazione in atti ai sensi dell'art. 76 del regolamento c.c.).

A questo punto il Presidente Aceto pone a votazione l'emendamento n. 3 presentato da Russo ed altri e che di seguito si riporta:

“””Visto lo schema di delibera e suoi allegati presentati al Consiglio;
Visto il vigente regolamento comunale

Propone

Al Consiglio Comunale di emendare l'allegato regolamento:

- 1) aggiungere all'art. 3, comma 2: “Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno, i disabili con invalidità pari al 100% e relativo accompagnatore. L'accompagnatore dovrà, altresì, dichiarare, ai sensi degli artt 46 e 47 del DPR 445/2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente”;
- 2) aggiungere alla lettera e) comma 1 art. 6 dopo le parole: “...particolari situazioni di emergenza” le seguenti parole: “ad esclusione delle categorie ricomprese nell'art. 3”

“””

Eseguita la votazione e verificata l'esito il Presidente dichiara approvato l'emendamento n. 3 avendo accertato e proclamato le seguenti risultanze:

presenti	23
votanti	19
favorevoli	15 (Aceto, Costa, Costantini, De Lio, Di Biase, Di Paolo B., Di Paolo M., Di Pasquale, D'Ingiullo, Fusilli, Marino, Micomono, Russo, Tacconelli, Vitale e il Sindaco)
contrari	4 (D'Arcangelo, Di Giovanni, Di Paolo B. e Ferrara)
astenuti	4 (Argenio, Febo, Raimondi e Zappalorto)

A questo punto il Presidente pone a votazione per appello nominale l'emendamento n. 1 presentato dal cons. Raimondi e che di seguito si riporta:

“””Dopo il punto della delibera inserire un nuovo punto “3) di destinare il 50% del proventi realizzati mediante l'applicazione del regolamento di cui al precedente punto 2) ad interventi di manutenzione, valorizzazione e/o prevenzione dei beni e siti archeologici presenti sul territorio comunale, previo specifico accordo con la Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo”.

“””

Eseguita la votazione e verificatone l'esito il Presidente dichiara respinto l'emendamento n. 1 avendo accertato e proclamato le seguenti risultanze:

presenti	22 (esce De Lio)
votanti	20
favorevoli	8 (Argenio,D'Arcangelo,Di Giovanni,Di Paolo B.,Febo,Ferrara,Raimondi e Zappalorto)
Contrari	12 (Aceto,Costa,Di Biase,Di Paolo M.,Di Pasquale,D'Ingiullo,Fusilli,Marino, Micomonaco,Tacconelli,Vitale e il Sindaco)
Astenuti	2 (Costantini e Russo)

Il Presidente Aceto a questo punto pone a votazione per appello nominale l'emendamento n. 2 presentato dal cons. Raimondi e che di seguito si riporta:

“””Dopo il punto 3) della delibera inserire un nuovo punto 3) di destinare i proventi realizzati mediante l'applicazione del regolamento di cui al precedente punto 2) ad interventi di manutenzione, valorizzazione e/o promozione dei beni e siti archeologici presenti nel territorio comunale, previo specifico accordo con la Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo”.

“””

Eseguita la votazione e verificatone l'esito il Presidente dichiara respinto l'emendamento n. 2 avendo accertato e proclamato le seguenti risultanze:

presenti	22 (rientra De Lio; esce Di Giovanni))
votanti	20
favorevoli	7 (Argenio,D'Arcangelo,Di Paolo B.,Febo,Ferrara,Raimondi e Zappalorto)
Contrari	13 (Aceto,Costa,Di Biase,De Lio,Di Paolo M.,Di Pasquale,D'Ingiullo,Fusilli, Marino,Micomonaco,Russo,Tacconelli,Vitale e il Sindaco)
Astenuti	2 (Costantini e De Lio)

Intervengono per dichiarazione di voto: Raimondi e il Sindaco. (come da deregistrazione in atti ai sensi dell'art. 76 del regolamento c.c.).

A questo punto il Presidente Aceto pone a votazione per appello nominale la proposta di delibera così come emendata e, all'esito del voto, la dichiara approvata avendo accertato e proclamato le seguenti risultanze:

presenti	23 (entra Giammarino)
votanti	23
favorevoli	15 (Aceto, Costa, Costantini, De Lio, Di Biase, Di Paolo m., Di Pasquale, D'Ingiullo, Fusilli, Marino, Micomonaco, Russo, Tacconelli, Vitale e Sindaco)
contrari	8 (Argenio, D'Arcangelo, Di Paolo B., Febo, Ferrara, Giammarino, Raimondi e Zappalorto)

Subito dopo il Presidente pone a votazione per appello nominale la immediata eseguibilità della delibera che ottiene le seguenti risultanze:

presenti	14 (escono: Argenio, D'Arcangelo, Di Paolo B., Febo, Ferrara, Giammarino, Marino, Raimondi e Zappalorto)
Votanti	14
Favorevoli	14 (Aceto, Costa, Costantini, De Lio, Di Biase, Di Paolo M., Di Pasquale, D'Ingiullo, Fusilli, Micomonaco, Russo, Tacconelli, Vitale e il Sindaco)

La delibera approvata come emendata è la seguente:

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la relazione allegata al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

PREMESSO che con Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 avente per oggetto "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" e' stata introdotta, fra l'altro, all'art. 4 la possibilità per i comuni capoluoghi di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con delibera di consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ubicate sul proprio territorio, da applicare secondo i criteri di gradualità in proporzione al prezzo, fino a euro 5,00 per notte di soggiorno; il relativo gettito e' destinato a finanziare interventi in materia di turismo, di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché i servizi pubblici locali;

ATTESO che il Comune di Chieti, a seguito delle riduzioni di trasferimenti previsti dalla normativa vigente, come tutti gli Enti Locali ha difficoltà ad assicurare la manutenzione della città e l'erogazione dei servizi sinora garantiti e che quindi si rende necessario applicare la richiamata imposta di soggiorno per consentire di integrare parte delle minore risorse trasferite dallo Stato e per garantire il mantenimento e il miglioramento del patrimonio e del decoro urbano e dei servizi offerti ai cittadini ed ai turisti. Ciò anche al fine di far fruire al meglio la città, le sue risorse e bellezze ambientali, artistiche e culturali;

DATO ATTO che il comma 7 dell'art.4 del D.L. 50 del 24 aprile 2017 come modificato in sede di conversione con LEGGE 21 giugno 2017, n. 96 (in SO n.31, relativo alla G.U. 23/06/2017, n.144) ha disposto:

7. A decorrere dall'anno 2017 gli enti che hanno facoltà di applicare l'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono, in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno medesimi).

RILEVATO che il Comune di Chieti a causa della consistente presenza turistica richiede adeguati servizi pubblici, azioni per la conservazione ed il miglioramento del patrimonio ambientale e l'organizzazione di eventi culturali, per la cui realizzazione il Comune necessita di risorse finanziarie;

DATO ATTO che il Comune di Chieti intende dotarsi di un Piano Marketing Turistico per il rilascio turistico della Città, ed attenersi alle sue linee guida, facendole proprie ed attuandole fin dall'immediata ufficializzazione dello stesso, ed inserendo all'interno dei bilanci la previsione economico-finanziaria degli interventi da attuare nel corso degli anni successivi all'emanazione del Piano medesimo;

RITENUTO opportuno, a tal fine istituire, ai sensi dell'art.4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, l'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive, ubicate nel territorio del Comune di Chieti con decorrenza dal 1 giugno 2018;

PRESO ATTO che il previsto regolamento nazionale non è stato emanato entro i termini previsti dalla richiamata normativa e che pertanto è necessario procedere all'adozione di un proprio regolamento che disciplini l'imposta di che trattasi;

PRECISATO che la misura dell'imposta è stabilita con criteri di gradualità e proporzionalità, e che per tali effetti – quali obiettivi parametri di riferimento – si assumono le tipologie e classificazioni delle strutture ricettive, così come definite dalla Legislazione regionale in materia turistica, espressiva delle caratteristiche e dei servizi propri delle singole strutture ricettive, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno;

RITENUTO di riservarsi di modificare/integrare la disciplina di cui al presente provvedimento alle disposizioni che potrebbero essere emanate con il previsto regolamento nazionale

RITENUTO, pertanto, di approvare il Regolamento sull'imposta di soggiorno nella Città di Chieti, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, finalizzato all'individuazione dei soggetti passivi d'imposta e le esecuzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le modalità di versamento dell'imposta al Comune di Chieti, nonché le sanzioni da applicarsi in caso di inadempimento;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica contabile riguardo al presente provvedimento, reso ai sensi dell'Art.49 del D.L.gs 267/2000;

VISTO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti rilasciato in data 20.07.2018;

DELIBERA

- 1) DI ISTITUIRE, in attuazione dell'art. 4, del D.Lgs 14 marzo 2011, n. 23 l'imposta di soggiorno a carico dei non residenti che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Chieti;
- 2) DI APPROVARE il regolamento sull'imposta di soggiorno nella Città di Chieti, allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;
- 3) DI DARE ATTO che le misure dell'imposta vengono determinate con delibera della Giunta Comunale entro i termini previsti dal Regolamento stesso;
- 4) DI PROVVEDERE alla verifica, al termine dell'annualità 2019, dell'andamento dell'applicazione della predetta imposta, al fine di valutare eventuali modifiche da apportare alla disciplina disposta con il presente provvedimento;
- 5) DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Dirigente del 1° Settore – Servizio Cultura e Turismo, nonché al Dirigente del Servizio Finanziario dell'Ente

COMUNE DI CHIETI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Istituzione dell'imposta di soggiorno nella città di Chieti. Approvazione Regolamento.

Parere previsto dall'art.49 del T.U. Ord. EE. LL.

Il sottoscritto Francesco Palumbo, nella sua qualità di Dirigente ad interim del I Settore, ai sensi dell'art.49, comma 1 D.Lgs 267/2000, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione.

Chieti, 20/7/2018

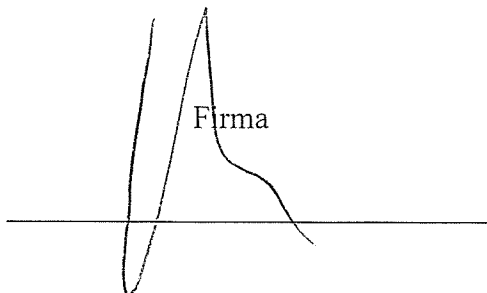
Firma



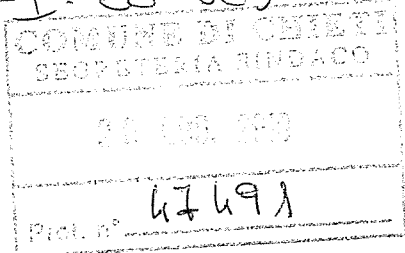
Il sottoscritto DR. FRANCO RISFOL nella sua qualità di Capo Ripartizione Uffici Finanziari, ai sensi dell'art.49 del T.U. E.E. L.L., esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, escluse le valutazioni di ordine prettamente tecnico ed amministrativo, comprese quelle sulla congruità della spesa, sull'avvenuta osservanza delle procedure preliminari richieste da leggi e regolamenti per l'esecuzione dell'opera/fornitura/intervento, che sono rimesse al parere del Responsabile del Settore proponente. I dati riportati nella proposta di delibera, comprese le variazioni del quadro economico, rientrano nella prerogativa del Dirigente che ha espresso il parere Tecnico.

Chieti, 20/7/2018

Firma



IV-I. SG-SG3 - AS. Viora - AS. Lunt



COMUNE DI CHIETI
Collegio dei Revisori

Verbale n. 94 del 20/07/2018

Il giorno venti luglio duemiladiciotto alle ore 14:30 si è riunito il *Collegio dei Revisori del Comune di Chieti*, nominato con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 25 agosto 2015, insediato in data 31 agosto 2015.

Sono presenti: la dott.ssa Ilaria Valentini - Presidente, la dott.ssa Enza Di Domenico – componente, la dott.ssa Maria Domenica Di Carlo – componente.

Partecipa ai lavori il prof Andrea Ziruolo, coadiutore dell'organo di revisione, nominato con verbale n. 11 del 17/11/2015.

L'ORGANO DI REVISIONE

Esaminata la proposta di delibera di Consiglio Comunale, avente ad oggetto: "Istituzione dell'imposta di soggiorno nella città di Chieti. Approvazione Regolamento".

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta di soggiorno, come modificato sulla base degli emendamenti proposti.

Visti i pareri dei Dirigenti Dott. Francesco Palumbo e del Dott. Franco Rispoli;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

All'approvazione del regolamento, puntualizzando, con riferimento all'art. 1 dello stesso, che, di massima, il periodo dell'entrata in vigore della delibera istitutiva dell'imposta di soggiorno non dovrebbe essere inferiore a 60 giorni, in ossequio a quanto disposto dall'art. 3, c.2, L 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente).

Chiede la trasmissione di copia del presente verbale:

- al Dirigente competente;
- al Segretario Generale;
- al Sindaco;
- a tutti i Consiglieri, tramite il Presidente del Consiglio.

La riunione termina alle ore 14:40

Letto, confermato e sottoscritto.

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott.ssa Ilaria Valentini - Presidente

Dott.ssa Enza Di Domenico – Componente

Dott.ssa Maria Domenica Di Carlo - Componente

Relazione

Con Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, avente per oggetto "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale", è stata introdotta fra l'altro all'art. 4 la possibilità, per i comuni capoluoghi di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, di istituire, con delibera di Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ubicate sul proprio territorio, da applicare secondo i criteri di gradualità in proporzione al prezzo, fino a € 5,00 per notte di soggiorno.

Il relativo gettito viene destinato a finanziare interventi in materia di turismo, di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché per i servizi pubblici locali.

Va inoltre segnalato che il con il decreto legge 50/2017 convertito nella legge 21 giugno 2017, n.96 l'imposta di soggiorno è stata esclusa dal novero dei tributi sottoposti al blocco degli aumenti introdotto dalla legge di stabilità 2016 e confermato per il 2017 dalla legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di bilancio 2017). La nuova disposizione contenuta nell'art. 4, comma 7, del decreto elimina il blocco e consente di istituire per la prima volta l'imposta di soggiorno, ovvero di modificare le misure del tributo se già istituito.

Si rileva che il Comune di Chieti, a seguito delle riduzioni dei trasferimenti previsti dalla normativa vigente, come tutti gli Enti Locali, ha difficoltà ad assicurare la manutenzione della città e l'erogazione dei servizi sinora garantiti e che si rende quindi necessario applicare la richiamata imposta di soggiorno per consentire di integrare parte delle minori risorse trasferite dallo Stato e garantire il mantenimento e miglioramento del patrimonio e del decoro urbano, nonché dei servizi offerti ai cittadini ed ai turisti. Ciò anche al fine di far fruire al meglio la Città, le sue risorse e bellezze ambientali, artistiche e culturali, non solo ai residenti ma anche ai turisti.

Va altresì sottolineato che la presenza turistica ovvero una vera programmazione di sviluppo turistico richiede: adeguati servizi pubblici, azioni per la conservazione ed il miglioramento del patrimonio ambientale, organizzazione di eventi culturali, tutte iniziative queste la cui realizzazione necessita di adeguate risorse finanziarie.

L'opportunità di istituire l'imposta di soggiorno e di determinare la misura impositiva risiede nell'obiettivo, tra l'altro, di rigenerare l'attrattività della città di Chieti con una precisa misura di sostegno ai servizi turistici, intesi come offerta strategica per intercettare flussi turistici in crescita in Abruzzo e generare occupazione e crescita in considerazione delle bellezze storico- artistiche, il patrimonio culturale ed ambientale e la collocazione geografica.

A tale riguardo, infatti, la possibilità normativamente prevista rappresenta l'opportunità di investire nella promozione e qualità dell'offerta, migliorare la gestione dei beni ambientali, culturali e più in generale dei servizi sul territorio, razionalizzare la gestione degli eventi e l'attività di informazione e accoglienza, con il coinvolgimento degli operatori nelle scelte strategiche di sviluppo turistico.

Inoltre il nuovo concetto di turismo, inteso come turismo di esperienze in un mercato globale altamente diversificato e specializzato, impone la necessità di mettere a punto un piano strategico atto a individuare, in relazione alle risorse, il proprio segmento di riferimento, gli obiettivi in termini quantitativi ed economici e le conseguenti attività di marketing mix.

Di qui l'opportunità di dotarsi anche di uno specifico Piano Marketing turistico per il rilancio turistico della Città, che delinea le linee guida per le azioni e gli interventi da attuare nel corso degli anni successivi all'emanazione del Piano medesimo.

Per quanto sopra esposto, si ritiene dunque opportuno istituire con decorrenza dal 2018, ai sensi dell'art.4 del D.lgs. del 14/03/2011 n. 23, l'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive, ubicate nel territorio del Comune di Chieti.

La misura dell'imposta verrà stabilita con criteri di gradualità e proporzionalità, e per tali effetti – quali obiettivi, parametri di riferimento – si assumono le tipologie e classificazioni delle strutture ricettive, così come definite dalla Legislazione Regionale in materia turistica, espressiva delle caratteristiche e dei servizi propri delle singole strutture ricettive, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno. Le entrate rinvenienti dell'applicazione dell'imposta in oggetto saranno inserite nel bilancio triennale.

Va precisato che il previsto Regolamento Nazionale non è stato emanato entro i termini previsti dalla richiamata normativa e pertanto risulta necessario per l'Ente procedere all'adozione di un proprio Regolamento che disciplina l'imposta di che trattasi.

Si ritiene, pertanto, di proporre il regolamento sull'imposta di soggiorno nella città di Chieti, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, contenente l'individuazione dei soggetti passivi di imposta e le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le modalità di versamento dell'imposta al Comune di Chieti, nonché le sanzioni da applicarsi in caso di inadempimento.

Ci si riserva di modificare/integrare la disciplina di cui al presente provvedimento in base alle disposizioni che potrebbero essere emanate con il previsto Regolamento Nazionale.

REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI
SOGGIORNO



Articolo 1

Istituzione dell'imposta ed oggetto del regolamento

1. E' istituita nel Comune di Chieti l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 D.lgs n. 23/2011 e smi (1), denominata di seguito *imposta e la sua applicazione avrà decorrenza trascorsi 60 gg. dall'esecutività del regolamento*. Il Comune, in considerazione dell'andamento complessivo delle entrate, valuterà il mantenimento in essere o meno dell'imposta entro il 31 dicembre 2020.

2. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. n. 446/1997 (2) e successive modificazioni, disciplina, in conformità alla disciplina legislativa vigente in materia, le modalità di applicazione nel territorio comunale dell'imposta di soggiorno, di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14.03.2011.

3. Nel rispetto dei principi di chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie richiamati dallo Statuto dei diritti del contribuente (3), al fine di agevolare i contribuenti nel corretto adempimento dei propri obblighi, il presente Regolamento riproduce, anche in forma sintetica, il contenuto delle disposizioni legislative vigenti in materia ed integra le disposizioni regolamentari con annotazioni esplicative.

Articolo 2

Finalità dell'imposta

1. Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo e promozione della città, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei servizi pubblici locali finalizzati al turismo ed alla cultura. *Il gettito dell'imposta confluirà in un apposito capitolo di bilancio.*

2. Per l'attuazione delle finalità di cui al comma 1, entro 60 giorni dalla deliberazione delle tariffe dell'imposta ai sensi del comma 3 dell'articolo 5, la Giunta comunale adotta, previa consultazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del turismo, dell'artigianato e del commercio, un Piano annuale per lo sviluppo, la valorizzazione e la promozione del turismo nella città di Chieti.

3. La consultazione di cui al comma 2 può essere effettuata anche in sede di Consulta del turismo, ove costituita, quale strumento di coordinamento tra il Comune e le associazioni di categoria di cui al medesimo comma per la definizione delle politiche nel settore turistico.

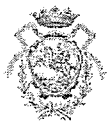
Articolo 3

Presupposto dell'imposta

1. L'imposta è dovuta in caso di pernottamento nelle strutture ricettive, come individuate e definite dalla disciplina della Regione Abruzzo vigente in materia (4), ubicate nel territorio del Comune di Chieti, da chiunque gestite.

2. *L'importo è dovuto anche per il pernottamento in strutture ricettive utilizzate quali centri di accoglienza per immigrati ad esclusione di strutture gestite da soggetti non profit.*

Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno, i disabili con invalidità pari al 100% e relativo accompagnatore. L'accompagnatore dovrà, altresì, dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzata all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente.



Articolo 4

Soggetti passivi e soggetti responsabili della riscossione

1. L'imposta è dovuta da chiunque pernotti in una delle strutture ricettive di cui al precedente articolo 3.
2. Responsabile della riscossione e del versamento al Comune dell'imposta è il gestore della struttura ricettiva presso la quale è ospitato il soggetto obbligato al pagamento dell'imposta medesima.

Articolo 5

Misura dell'imposta

1. L'imposta è determinata per persona e per numero di pernottamenti, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo del pernottamento. L'imposta può anche essere articolata in modo differenziato in relazione alla diversa tipologia di struttura ricettiva.
2. Per la determinazione dell'imposta si applicano le tariffe deliberate dalla Giunta comunale nel rispetto dei limiti massimi di cui all'allegato A al presente Regolamento, individuati nel rispetto della misura massima stabilita dalla legge (5) e dei criteri di cui al comma 1.
3. Le tariffe sono deliberate, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, **entro il 31 ottobre di ciascun anno** e si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo. In mancanza di modificazioni, continuano a valere le tariffe in vigore. *In prima applicazione si rinvia a quanto previsto dal successivo art. 20 " Disposizioni transitorie e finali ".*
4. L'imposta è applicata fino ad un massimo di 5 pernottamenti consecutivi nella medesima struttura ricettiva.

Articolo 6

Agevolazioni ed esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:
 - a) gli iscritti all'Anagrafe dei residenti del Comune di Chieti;
 - b) i minori che nel giorno di inizio del soggiorno non abbiano ancora compiuto i sei anni di età;
 - c) i lavoratori della struttura ricettiva con rapporto contrattuale o di studio non residenti nel Comune;
 - d) i volontari che offrono il proprio servizio in città in occasione di emergenze ambientali;
 - e) le persone ospitate nelle strutture ricettive su disposizione dell'Autorità pubblica a causa di particolari situazioni di emergenza ad esclusione delle categorie ricomprese nell'art. 3 -
 - f) coloro che praticano terapie riabilitative presso strutture sanitarie site nel territorio comunale;
 - g) coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio comunale, in ragione di un accompagnatore per paziente;
 - h) entrambi i genitori accompagnatori dei soggetti di cui alla lettera f) e dei degenti di cui alla lettera g), qualora il paziente sia minore degli anni 18.
 - i) *i giovani fino a 30 anni che pernottano negli Ostelli per la Gioventù, gestiti da soggetti pubblici o privati per il conseguimento di finalità sociali, culturali ed educative, così' come definito dalla vigente normativa regionale;*
 - l) gli studenti universitari di età non superiore a 26 anni che alloggiano in strutture, in pensionati o residenze universitarie;
 - m) *gli autisti di pulman turistici e gli accompagnatori che prestano attività di assistenza a gruppi turistici (1 accompagnatore per gruppi di almeno 23 componenti ciascuno);*



2. Le esenzioni di cui alle lettere f), g) e h) del comma 1 sono subordinate alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura sanitaria, se privata, ovvero, in caso di struttura sanitaria pubblica, di una dichiarazione del soggetto passivo dell'imposta resa ai sensi del d. P.R. n. 445/2000 (6), attestanti le generalità del paziente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. Il gestore provvede a trasmettere tale documentazione al Comune entro il termine di presentazione della dichiarazione di cui al successivo articolo 7 relativa al periodo di soggiorno dei soggetti esenti.

3. L'imposta è ridotta:

a) del 50%, per i minori che nel giorno di inizio del soggiorno non abbiano ancora compiuto i 14 anni di età.

4. La Giunta comunale, con la deliberazione di cui all'articolo 5, può anche prevedere la riduzione dell'imposta, fino al suo azzeramento, per i mesi di novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo, anche differenziando per singolo mese.

Articolo 7

Comunicazioni e conto della gestione

1. Il gestore della struttura ricettiva deve fornire alla propria clientela adeguata comunicazione dell'applicazione, dell'entità, delle esenzioni e delle agevolazioni dell'imposta, utilizzando a tal fine appositi spazi.

2. Il gestore della struttura ricettiva deve comunicare al Comune, entro il sedicesimo giorno di ciascun mese, il numero di pernottamenti imponibili e di quelli eventualmente esenti o con riduzione d'imposta relativo al mese solare precedente, specificando il numero di coloro che hanno pernottato e il periodo di pernottamento di ciascuno.

3. La comunicazione di cui al comma 2 è redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune, con obbligo di indicazione di tutti i dati richiesti con la stessa. I termini di presentazione della comunicazione che scadono di sabato, domenica od altro giorno festivo sono prorogati d'ufficio al primo giorno feriale successivo.

4. Unitamente alla comunicazione di cui al comma 2 il gestore della struttura ricettiva deve trasmettere al Comune le dichiarazioni che il gestore medesimo è tenuto a far compilare e sottoscrivere ai soggetti passivi che si rifiutano di corrispondere l'imposta ovvero trasmettere il nominativo dei soggetti che si rifiutano di corrispondere l'imposta e di compilare e sottoscrivere la relativa dichiarazione.

5. Entro il 30 gennaio di ciascun anno il gestore della struttura ricettiva, in qualità di agente contabile, deve presentare al Comune il conto della gestione relativa all'anno precedente, su modello conforme alle disposizioni di legge (7) ed in applicazione di quanto disposto dal Regolamento comunale di contabilità.

6. La comunicazione di cui al comma 2 ed il conto di cui al comma 5, debitamente compilati e sottoscritti, devono essere presentati:

a) direttamente al protocollo comunale;

b) a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso si considerano presentati nel giorno di spedizione;

c) a mezzo posta elettronica certificata; in tal caso si considerano presentati nel giorno di ricezione della conferma dell'avvenuta consegna;

d) in via telematica, qualora il Comune attivi a tal fine apposite procedure informatiche.



7. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 6 alla comunicazione ed al conto della gestione deve essere sempre allegata una fotocopia leggibile del documento di identità del sottoscrittore degli stessi.

Articolo 8

Versamenti

1. Il soggetto di cui al comma 1 del precedente articolo 4, al termine del periodo di soggiorno nella struttura ricettiva, deve corrispondere al gestore della struttura l'imposta dovuta per l'intero periodo di soggiorno nella stessa. Qualora le spese per il soggiorno siano per intero pagate anticipatamente rispetto all'inizio del soggiorno medesimo, l'imposta può essere corrisposta contestualmente al pagamento anticipato o comunque, a scelta della struttura, alla fine del soggiorno.

2. L'importo dell'imposta da corrispondere è arrotondato all'euro inferiore se i decimali sono pari o inferiori a 49 centesimi di euro, all'euro superiore in caso contrario. Non sono dovuti i versamenti per somme di importo inferiore a € 0,50.

3. Il soggetto di cui al comma 2 del precedente articolo 4 deve richiedere al soggetto passivo e riscuotere dallo stesso l'imposta, rilasciandone quietanza, e procedere al successivo versamento al Comune di quanto riscosso.

4. Il versamento a favore del Comune, avente ad oggetto quanto riscosso a titolo di imposta nel mese solare di riferimento, è effettuato entro il termine di presentazione della comunicazione di cui al comma 2 del precedente articolo 7, in uno dei seguenti modi:

a) su apposito conto corrente postale intestato al Comune di Chieti;

b) sul conto corrente bancario intestato al Comune acceso presso la Tesoreria comunale, anche a mezzo bonifico bancario;

5. In entrambi i casi dovrà essere indicata quale causale del versamento: "Imposta di soggiorno – mese n. ... dell'anno ...".

In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso soggetto, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti distinti per ciascuna struttura.

Articolo 9

Differimento di termini

1. Per particolari esigenze di carattere tecnico e/o contingente la Giunta comunale può deliberare la proroga, per tutti o per categorie di soggetti obbligati, del termine di cui al comma 2 del precedente articolo 7 e/o del termine di cui al comma 4 del precedente articolo 8.

Articolo 10

Attività di controllo e accertamento d'imposta

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione della dichiarazione di cui all'art. 7.

2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.



3. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 158 a 168 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 11

Sanzioni

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta alle prescritte scadenze, si applica la sanzione tributaria pecuniaria del 30% dell'importo non versato o versato tardivamente. Per i versamenti eseguiti con un ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione è pari al 15% dell'importo versato tardivamente; per i versamenti eseguiti con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione, fermo restando quanto previsto in materia di ravvedimento, è pari all'1% per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della comunicazione di cui al comma 2 del precedente articolo 7 o di omesso o insufficiente versamento delle somme riscosse a titolo di imposta alle prescritte scadenze, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di € 500,00.
3. Si considera omessa anche la comunicazione presentata priva di sottoscrizione o senza l'indicazione di un elemento essenziale ai fini dell'applicazione dell'imposta (generalità del dichiarante, denominazione della struttura ricettiva, il numero di pernottamenti imponibili e di quelli eventualmente esenti o con riduzione d'imposta relativo all'ultimo mese), salvo che il gestore, a seguito di invito, provveda entro 30 giorni a sanare tali irregolarità formali.
4. In caso di presentazione di comunicazione infedele o incompleta o di versamento tardivo la sanzione è pari a € 300,00.
5. In caso di inadempimento dell'obbligo di comunicazione alla clientela di cui al comma 1 del precedente articolo 7, dell'obbligo di richiedere la compilazione della dichiarazione o di trasmettere i nominativi di cui al comma 4 del medesimo articolo 7 e dell'obbligo di richiedere e di riscuotere l'imposta di cui al comma 4 del precedente articolo 8, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di € 200,00.
6. In caso di mancato riscontro alle richieste di cui al comma 3 del precedente articolo 10 entro il termine assegnato dal Comune, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00.
7. La sanzione di cui al comma 1 è irrogata secondo le procedure previste dal d.lgs. n. 472/1997 (9).
8. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono irrogate secondo le procedure previste dalla l. n. 689/1981 (10).

Articolo 12

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate o comunque richieste dal Comune a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente nelle forme di legge.
2. Il titolo esecutivo (cartella di pagamento o ingiunzione fiscale) deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Articolo 13

Ravvedimento

1. Semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti



solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza, la sanzione tributaria di cui al comma 1 del precedente articolo 11 è ridotta ad un decimo del minimo se il pagamento è eseguito nel termine di 30 giorni dalla scadenza del termine di versamento, ad un nono del minimo se il pagamento è eseguito nel termine di 90 giorni da tale scadenza ed ad un ottavo se eseguito entro un anno dalla medesima scadenza. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento dell'imposta, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno (11). In ordine alle modalità di arrotondamento e di versamento delle somme complessivamente da corrispondere si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 8.

2. Semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, salvo quanto disposto dal comma 3 del precedente articolo 11, le sanzioni amministrative di cui al comma 2 del medesimo articolo 11 sono ridotte ad un quinto se l'omissione o l'errore è regolarizzato entro 10 giorni dall'omissione o dall'errore medesimi ed ad un terzo se la regolarizzazione avviene entro il termine di 30 giorni.

Articolo 14

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto al Comune entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Gli interessi spettanti sulle somme da rimborsare, nella misura annua del tasso di interesse legale, sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

3. Non si procede al rimborso per le somme di importo pari o inferiore a € 0,50.

4. Nel caso di versamento dell'imposta in misura eccedente rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata solo a seguito di presentazione al Comune di apposita richiesta motivata e documentata e solo previa autorizzazione alla stessa da parte del Comune, nella prima scadenza di versamento successiva al rilascio dell'autorizzazione comunale.

Articolo 15

Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento di irrogazione delle sanzioni tributarie, il titolo esecutivo ed il ruolo per la riscossione coattiva, il provvedimento di rigetto dell'istanza di rimborso o il rifiuto tacito dello stesso, il provvedimento di diniego o di revoca di agevolazioni, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale secondo le disposizioni del d.lgs. n. 546/1992 (12). 2. Per le controversie di cui al comma 1 di valore non superiore a € 20.000,00, avendo riguardo solo all'importo di quanto richiesto a titolo di imposta, il ricorso produce gli effetti di un reclamo, con improcedibilità del ricorso medesimo fino alla scadenza del termine di 90 giorni dalla data di notificazione dello stesso al Comune ed applicazione delle altre disposizioni di cui all'articolo 17 bis del d. lgs. n. 546/1992 (12). All'esame del reclamo, che può contenere anche una proposta motivata di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa tributaria, provvede il Dirigente competente, al quale compete anche l'eventuale formulazione, qualora non



risulti possibile accogliere il reclamo o la proposta di mediazione del contribuente e ne sussistano i presupposti, di una propria proposta di mediazione.

3. Contro l'ordinanza-ingiunzione emessa a seguito dell'irrogazione delle sanzioni amministrative può essere proposto ricorso al Giudice di Pace secondo le disposizioni della l. n. 689/1981 (10) .

Articolo 16

Autotutela e diritto di interpello

1. Il Comune applica l'istituto dell'autotutela sulla base dei principi stabiliti dalla normativa vigente in materia (13) .

2. Nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente in materia (14), il contribuente o il soggetto obbligato agli adempimenti tributari per conto dello stesso o quello tenuto insieme con il contribuente od in suo luogo all'adempimento dell'obbligazione tributaria, in ordine ad una fattispecie personale e concreta, prima dei termini previsti per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi a tale fattispecie, può presentare per iscritto al Comune istanza di interpello per ottenere una risposta relativamente a:

a) l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione delle stesse e la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza;

b) l'applicazione della disciplina sull'abuso del diritto alla specifica fattispecie;

c) la disapplicazione di norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta, o altre posizioni soggettive del soggetto passivo altrimenti ammesse, fornendo la dimostrazione che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi, ferma restando, nei casi in cui non sia stata resa risposta favorevole, la possibilità per il contribuente di fornire tale dimostrazione anche ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa.

Articolo 17

Modalità di gestione dell'imposta

1. Il Comune gestisce la liquidazione, l'accertamento e la riscossione volontaria e coattiva dell'imposta in forma diretta ovvero, previa apposita deliberazione dell'organo comunale competente, mediante affidamento a terzi, anche separatamente, ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del d.lgs. n. 446/1997 (2) .

Articolo 18

Relazione al Consiglio Comunale

1. Entro la fine dell'anno successivo, la Giunta, nella persona del Sindaco, presenta al Consiglio Comunale una relazione sugli interventi realizzati nell'anno di riferimento con il gettito dell'imposta di soggiorno, secondo quanto stabilito dall'art. 2, comma 2.



Articolo 19

Tavolo per il Turismo

1. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di istituire un " Tavolo per il Turismo", con i rappresentanti del Comune e delle categorie interessate, per l'approfondimento e la valutazione degli interventi da effettuare a sensi dell'art. 2, comma 1, del presente Regolamento.

Articolo 20

Disposizioni transitorie e finali

1. Per l'anno 2018 le tariffe e le eventuali ulteriori agevolazioni dell'imposta sono deliberate dalla Giunta comunale, senza necessità della preventiva consultazione delle associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, *entro 30 giorni dalla esecutività del presente regolamento, con contestuale applicazione delle stesse in linea con gli indirizzi dettati dal Consiglio Comunale.*
2. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di adozione dello stesso.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di imposta di soggiorno e di tributi comunali.



Annotazioni al Regolamento:

- (1) Decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011 - Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, Decreto legge 50/2017 convertito nella legge 21 giugno 2017, n.96
- (2) Decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 - Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali.
- (3) Legge n. 212 del 27 luglio 2000 - Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.
- (4) L.R. 23.7.1982, n. 45 "Disciplina della classificazione alberghiera nella Regione Abruzzo"

L.R. 26.1.1993, n. 11 (modificata da L.R. n. 44/2011) "Strutture ricettive e stabilimenti balneari: prezzi, classifica, statistica, vigilanza e sanzioni. Normativa organica."

L.R. 28.4.1995, n. 75 (modificata da L.R. n. 44/2011) "Disciplina delle strutture turistiche extralberghiere."

L.R. 23.10.2003, n. 16 (modificata da L.R. n. 44/2011) "Disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta"

L.R. 28.4.2000, n. 78 (modificata da L.R. n. 44/2011) "Disciplina dell'esercizio saltuario di alloggio e prima colazione - Bed & Breakfast"

L.R. 9.8.2013, n. 22 ""Recupero e restauro dei borghi antichi e centri storici minori nella Regione Abruzzo attraverso la valorizzazione del modello abruzzese di ospitalità diffusa. Disciplina dell'albergo diffuso."

Decreto 29.4.2014, n. 3/R "Regolamento attuativo ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 9 agosto 2013, n. 22" "Recupero e restauro dei borghi antichi e centri storici minori nella Regione Abruzzo attraverso la valorizzazione del modello abruzzese di ospitalità diffusa. Disciplina dell'albergo diffuso."

L.R. 31 luglio 2012, n. 38. Disciplina delle attività agrituristiche in Abruzzo.

In forza di tali leggi costituiscono strutture ricettive:

- Albergo
- Residenza Turistico Alberghiera (RTA)
- Affittacamere
- Case e Appartamenti per Vacanze - Residence
- Country House
- Rifugio Montano Escursionistico
- Ostello della Gioventù
- Case per Ferie
- Villaggio Turistico - Campeggio
- B&B
- Albergo diffuso
- Agriturismo

(5) Ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 23/2011, sino a € 5,00 per notte di soggiorno.

(6) decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

(7) Il modello da utilizzare per il conto della gestione è il modello n. 21 di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 194 del 31 gennaio 1996 - Regolamento per l'approvazione dei



modelli di cui all'art. 114 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, concernente l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali.

(8) Si veda l'articolo 1, comma 162, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007). Relativamente alle possibili modalità di sottoscrizione degli avvisi, l'articolo 1, comma 87, della legge n. 549 del 28 dicembre 1995 - Misure di razionalizzazione della finanza pubblica - dispone che: "La firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati. Il nominativo del funzionario responsabile per l'emanazione degli atti in questione, nonché la fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale".

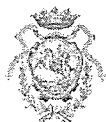
(9) Decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997 - Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

(10) Legge n. 689 del 24 novembre 1981 - Modifiche al sistema penale.

(11) In conformità a quanto disposto dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 472/1997 (cfr. nota 8).

(12) Decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992 - Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

(13) Per l'esercizio dell'autotutela in materia tributaria si veda l'articolo 2 quater del decreto legge n. 564 del 30 settembre 1994 - Disposizioni urgenti in materia fiscale -, convertito con modificazioni dalla legge n. 656 del 30 novembre 1994, ed il decreto ministeriale n. 37 dell'11 febbraio 1997 - Regolamento recante norme relative all'esercizio del potere di autotutela da parte degli organi dell'Amministrazione finanziaria. (14) In conformità a quanto disposto dall'articolo 11 dello Statuto dei diritti del contribuente (cfr. nota 3), dal decreto legislativo n. 156 del 24 settembre 2015 - Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a) e b), della legge 11 marzo 2014, n. 23, nonché dall'articolo 9 bis, comma 7, dello Statuto comunale.



COMUNE DI CHIETI

Codice Fiscale 00098000698

422

ALLEGATO A

Tariffe massime per la determinazione dell'imposta di soggiorno

Struttura ricettiva	Tariffa per persona e per notte
Strutture alberghiere a 5 o 4 stelle	Fino a € 3,50
Strutture alberghiere a 3 stelle	Fino a € 3,00
Strutture alberghiere a 2 stelle, agriturismi e bed and breakfast	Fino a € 2,50
Strutture alberghiere ad una stella ed ogni altra struttura ricettiva	Fino a € 1,50
In caso di roulotte o camper presenti nel camping in modo continuativo (stagionale o annuale)	Tariffa Forfettaria
In caso di presenza per più di 60 giorni consecutivi	Fino a € 15,00 Per mezzi a 2 posti
	Fino a € 30,00 per mezzi a 4 o più posti
In caso di presenza per più di 180 giorni consecutivi	Fino a € 45,00 Per mezzi a 2 posti
	Fino a € 60,00 per mezzi a 4 o più posti

n. 422

Firmati all'originale

**Il Presidente
f.to Aceto**

**Il Segretario Generale
f.to Labbadia**

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 gg. consecutivi: dal 14 al 28 agosto 2018.

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Chieti, 14 agosto 2018



**Il Segretario Generale
Avv. Celestina Labbadia**

